

aprile
2009

@ Scuola di Prevenzione

newsletter

626 informa

n. 73

dal D. Lgs 626/94 al D. Lgs 81/08 (Testo Unico)

*la news mensile che da anni aggiorna il personale scolastico sulla normativa e
sugli adempimenti che, nel campo della sicurezza, interessano il mondo della scuola
per una nuova cultura della prevenzione
per una sicurezza in progress*

newsletter predisposta da Giuseppe Esposito e Gennaro Fiorentino – Ufficio Prevenzione e Sicurezza – USP di NAPOLI
collaborazione tecnica di Davide Varini e Renata Amoroso – USR per la Campania - impaginazione grafica di Francesco Mennitto – USP di Napoli
per contatti: e-mail: peppe.esposito.na@istruzione.it - tel. 081 5576296

Il recente terremoto che ha colpito l'Abruzzo, con gli edifici sbriciolati, con il suo immenso carico di lutti, con le inadempienze e le omissioni che hanno favorito la tragedia, ha imposto a tutti noi una attenta analisi sul rischio "terremoto", rischio che giornalmente potrebbe coinvolgerci quando ci troviamo nei luoghi di lavoro e di vita o nelle nostre case.

Come cittadini quindi, prima ancora che come figure istituzionali impegnate a garantire la sicurezza nel nostro luogo di lavoro, sentiamo di dover esprimere la nostra vicinanza ai cittadini dei paesi colpiti dal sisma che in questo momento stanno vivendo situazioni di disagio e di sofferenza.

Un pensiero particolare va alle famiglie a cui il terremoto (ma più correttamente dovremmo dire gli sciagurati comportamenti di chi ha edificato e garantito case ed edifici pubblici) ha sottratto i loro cari. Un pensiero profondo va soprattutto alle famiglie che hanno perso i ragazzi e le ragazze che affollavano la "casa dello studente" o che risiedevano per motivi di studio in abitazioni private. Come è noto L'Aquila è (non era, ci rifiutiamo di parlarne al passato) un importante polo universitario, conosciuto in tutto il mondo, che ospita centinaia di studenti sia italiani che stranieri, molti dei quali nell'ambito del progetto "Erasmus".

Ragazzi e ragazze che si erano allontanati dalle loro case non solo per vivere all'estero in maniera indipendente, come molti giovani sognano, ma anche per coltivare i loro sogni, convivendo con culture diverse, dimostrando che si può appartenere ad una comunità più vasta senza barriere ideologiche, di razza o di religione.

Ma insieme a tanto dolore i momenti successivi alla scossa del 6 aprile hanno anche evidenziato l'efficiente organizzazione dei primi soccorsi e i numerosi slanci di solidarietà collettiva.

(continua a pag. 5)

La Federazione Nazionale dei **Maestri del Lavoro d'Italia**, per iniziativa della commissione "Scuola lavoro", adempiendo alle finalità previste dal proprio Statuto ed in considerazione del documento tecnico-scientifico "**Prospettive di sviluppo di un sistema nazionale di orientamento**" che prevede, tra l'altro, *un'azione di raccordo fra sistemi* (scuola, università, formazione professionale, servizi per il lavoro, ecc.) ha comunicato la disponibilità dei propri componenti regionali ad incontrare gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado per sensibilizzare e diffondere specifici argomenti da concordare con il corpo docente, riguardanti, in particolare, la cultura **della sicurezza nei luoghi di lavoro**. Tale disponibilità è stata comunicata con

(continua a pag. 13)

SOMMARIO

Terremoto in Abruzzo.....	pag. 1
Iniziative per la scuola dei MdL.....	pag. 1
Pagine INAIL-Cir. n.11/2009 ...	pag. 2
<i>Dal sito della Protezione Civile</i>	
Terremoti: classificazione sismica	pag. 5
Terremoti: che fare.....	pag. 7
Titoli didattici per RSPP/ASPP	pag. 11
Schema modifiche al TU.....	pag. 12
Studio su studenti e uso PC....	pag. 13
Studenti diversamente abili.....	pag. 14
Dispensa INAIL per RLS.....	pag. 14
Formazione lavoratori scuola	pag. 15

ALLEGATI A RICHIESTA

- Programmi per la formazione dei lavoratori della scuola
- Dispensa Protezione Civile sui grandi rischi
- Classificazione sismica delle province italiane
- Bozza modifiche al testo Unico
- Articolo su studenti divers. Abili
- Dispensa INAIL per RLS
- Circ. USR n. 5413/U



Direzione Regionale Campania – Ufficio Prevenzione

Spazio autogestito a cura del dott. Claudio de Filippis

Con la Circolare n 11 del 12 marzo 2009 la Direzione Generale - Direzione Centrale Prevenzione ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Come più volte accennato nelle precedenti newsletter l'art. 18, comma 1, lettera aa) del D. Lgs n. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro (di qualsiasi settore privato e pubblico) deve comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La circolare n. 11 ha illustrato la procedura on line accessibile dal sito dell'INAIL attraverso Punto Cliente, procedura che originariamente prevedeva che l'inserimento del nominativo del RLS fosse effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno, ma che in sede di prima applicazione ha posticipato la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) al 16 maggio 2009.

Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.

In un primo momento era parso che anche la scuola dovesse attenersi a tali scadenze.

Una più attenta lettura della circolare n. 11 dell'INAIL ha però evidenziato che “sono esclusi da tale obbligo (ndr. comunicazione del nominativo del RLS) le Amministrazioni e gli Istituti espressamente enunciati dall'art. 3, 2° comma ed al riguardo si esprime riserva di dare indicazioni, in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi contenuta nella disposizione succitata. La lettura dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs n 81/2008 evidenzia che TUTTI gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado sono inseriti nell'elenco dei luoghi di lavoro che, per effetto di particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, necessitano di un regolamento applicativo che consenta la piena attuazione delle norme contenute nel TU (ndr. come è noto di recente il termine ultimo di emanazione per detti regolamenti è stato stabilito in 24 mesi dalla data di entrata in vigore del TU).

In conclusione, con la circolare INAIL n 21/2009 è stata fatta chiarezza su un dubbio che da mesi interessava le istituzioni scolastiche stabilendo (almeno fintanto che non sarà emanato il nuovo Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008) che le Istituzioni scolastiche NON SONO PER ORA TENUTE A COMUNICARE ALL'INAIL IL NOMINATIVO DEL RLS.

Data l'importanza che la circolare INAIL riveste per le Istituzioni scolastiche si riporta, di seguito, l'intero testo della circolare n. 11, onde consentirne la sua completa lettura a tutti gli interessati.

.....
Organo: DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Prevenzione

Documento: Circolare n. 11 del 12 marzo 2009

Oggetto: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi¹.

Quadro Normativo

• **Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81** :”Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. **Art. 18** :”Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” **Art. 47** :”Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” **Art. 55** :”Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”

PREMESSA

Sentite la Direzione Generale dell'attività ispettiva e la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si provvede ad emanare una circolare per fornire chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori

dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Precisazioni

L'art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce:

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L'art. 47 stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive.

Rientrano pertanto nell'obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell'ambito dell'organizzazione, dal datore di lavoro - di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).

Sono esclusi da tale obbligo le Amministrazioni e gli Istituti espressamente enunciati dall'art. 3, 2° comma ed al riguardo si esprime riserva di dare indicazioni, in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi contenuta nella disposizione succitata.

TERMINI E MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI

La comunicazione all'INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'INAIL ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione in oggetto, procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente.

L'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009.

Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ACCESSO ALL'APPLICAZIONE DICHIARAZIONE RLS E MODALITA' DI INSERIMENTO.

Aziende e pubbliche amministrazioni assicurate INAIL

Le aziende o le amministrazioni pubbliche soggette all'obbligo assicurativo INAIL che non abbiano ancora provveduto ad effettuare la registrazione al sito www.inail.it devono:

1. collegarsi al sito <http://www.inail.it/>;
2. selezionare **Registrazione** ;
3. accedere alla sezione **Registrazione ditta**;
4. inserire nell'apposita maschera il **Codice Utente ed il PIN1**

L'INAIL provvederà ad inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2 che, unito al PIN1, darà origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito.

Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di Punto Cliente, inserito i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell'azienda ed aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all'applicazione **Dichiarazione RLS**.

Per le aziende e le amministrazioni pubbliche soggette all'obbligo assicurativo INAIL che siano già registrate, effettuando l'accesso ai Servizi di Punto Cliente, potranno visualizzare la procedura **Dichiarazione RLS**.

Aziende e pubbliche amministrazioni non assicurate INAIL

Il titolare o il delegato della ditta/pubblica amministrazione - non presente nella nostra Banca dati in quanto non assicurato INAIL - deve effettuare la registrazione sul sito dell'Istituto come di seguito specificato:

1. collegarsi al sito <http://www.inail.it/>;
2. selezionare **Registrazione** ;
3. accedere alla sezione **Registrazione utente generico**;
4. compilare con i suoi dati la maschera "Registrazione utente generico" specificando se si tratta di azienda non soggetta all'assicurazione INAIL o amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL e, infine, cliccare su "SALVA".

L'utente che si è registrato riceverà all'indirizzo e-mail che ha indicato nella maschera "Registrazione utente generico" un messaggio con l'indicazione di una password.

Con il proprio codice fiscale e la password, l'utente entrerà sul sito <http://www.inail.it/in> "Punto Cliente", dove selezionerà la funzione "Ditte non INAIL" – "Anagrafica" (Nuova ditta) compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta.

A questo punto, verrà attribuito alla Ditta il numero di "Codice Cliente" ed un numero di pin (4 cifre).

Qualora il titolare o il delegato della Ditta abbia difficoltà ad eseguire le sopraindicate operazioni, può rivolgersi ad una qualsiasi Sede dell'Istituto. Sarà l'operatore della Sede che, sostituendosi al datore di lavoro, effettuerà tutto il percorso sopra riportato fino all'attribuzione del numero di "Codice Cliente" e del pin. Naturalmente, l'operatore Inail dovrà indicare nella schermata "Registrazione utente generico" il proprio indirizzo e-mail (es.: m.rossi@inail.it).

Consulenti del lavoro

Quando il datore di lavoro decida di non curare direttamente o a mezzo di propri dipendenti l'inserimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, può affidare l'incarico ad un Consulente del lavoro.

In questo caso se il consulente del lavoro è già autorizzato all'accesso su "Punto Cliente", avrà la possibilità di procedere all'inserimento degli RLS, per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta/pubblica amministrazione non è ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro, perché non soggetta ad INAIL, il consulente medesimo potrà effettuare le operazioni di registrazione per conto della ditta/pubblica amministrazione come sopra descritto.

Se la ditta/pubblica amministrazione ha già effettuato la registrazione, può fornire al Consulente del lavoro il Codice cliente ed il codice PIN per gli adempimenti di cui sopra.

Nel momento in cui siano state effettuate le operazioni di registrazione e conseguentemente si possiede un Codice Cliente, si potrà selezionare l'applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere alla comunicazione oggetto della presente circolare con le informazioni e secondo le modalità che seguono:

UNITA' PRODUTTIVA - PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA - DENOMINAZIONE - INDIRIZZO - COMUNE - PROVINCIA - CAP

DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA - CODICE FISCALE - COGNOME - NOME - DATA INIZIO INCARICO (ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine)

Se ci sono più unità produttive la procedura consente l'attivazione di più maschere e conseguentemente i dati relativi al RLS devono essere indicati con riferimento all'unità in cui opera.

Terminato l'inserimento ed effettuato l'invio da parte dell'utente, la procedura registra in archivio i dati comunicati storicizzandoli e rilascia all'utente stampa della ricevuta della comunicazione, anche ai fini della esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Per quanto riguarda l'inoltro della dichiarazione, come già detto in precedenza, l'accesso ai Servizi di Punto Cliente è riservato alle Aziende e ai Delegati delle Aziende (Consulenti del Lavoro, ecc.). Qualora si utilizzi il meccanismo delle subdeleghe, i subdelegati potranno inserire tutti i dati relativi ad una o più unità produttive ma l'avvio iniziale e l'inoltro finale della dichiarazione potranno essere effettuati unicamente dall'utenza principale.

MODIFICA DEI DATI

Qualora l'utente ritenga di dover modificare alcuni dati dopo aver inviato la comunicazione, utilizzerà l'apposita funzione **modifica**.

Il sistema prevede che tale operazione sia chiusa entro 5 giorni dall'apertura. Scaduto tale termine il sistema chiude automaticamente la richiesta di modifica e conserva la registrazione della comunicazione preesistente. Pertanto per produrre effetti di modifica la richiesta dovrà essere riproposta.

SANZIONI

L'art. 55 del Decreto legislativo n. 81/2008 prevede, in caso di violazione dell'art. 18 comma 1, lettera aa) del medesimo Decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00.

Qualora per problemi tecnici l'inserimento non potesse avvenire on-line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al fax 800 657 657 - utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell'Istituto o scaricato dal sito dell'INAIL: <http://www.inail.it/>.

In considerazione dell'esigenza di normalizzazione delle comunicazioni e' necessario che coloro che prima dell'emanazione della presente circolare hanno inviato le segnalazioni tramite posta o fax, provvedano alla comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, utilizzando il format e la relativa procedura on-line.

IL DIRETTORE GENERALE

1. Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81, art. 18, comma 1, lettera aa).

(continua da pag. 1)

Non possiamo quindi non esprimere la più profonda gratitudine ai soccorritori, professionali e volontari, che immediatamente dopo l'evento sismico si sono prodigati instancabilmente per aiutare la popolazione.


E ci uniamo quindi alle parole del nostro Presidente che ha espresso *“un particolare elogio ai Vigili del fuoco che con le loro mani hanno salvato vite e restituito corpi di cari scomparsi a tante famiglie”* sottolineando come l'opera di tutti i soccorritori abbia costituito *“uno sforzo di efficienza e di generosità straordinari nell'ambito di organizzazioni dello Stato e della mobilitazione dei cittadini”*.

Un vivo ringraziamento è stato espresso dal Presidente Napolitano anche per Guido Bertolaso, capo della Protezione Civile, per l'efficienza che da sempre caratterizza tutti gli interventi sul campo in occasione delle emergenze nazionali ed internazionali.

La nostra news non entrerà, come è suo costume, nella cronaca alla ricerca dei colpevoli. Non è questo il nostro compito. Alcune delle successive pagine saranno però dedicate al terremoto: perché accade e quali sono i comportamenti che è opportuno adottare, a scuola come nelle nostre case.

Si tratta di consigli ripresi dal sito della protezione civile, all'indirizzo www.protezionecivile.it/ al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.

(materiale tratto dal sito www.protezionecivile.it/)



L'Italia è uno dei Paesi a **maggiore rischio sismico del Mediterraneo**, per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio e per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, determinando un impatto sociale ed economico rilevante. La sismicità della Penisola italiana è legata alla sua particolare posizione geografica, perché è situata nella zona di convergenza tra la **zolla africana** e quella **eurasiatica** ed è sottoposta a forti spinte compressive,

che causano l'accavallamento dei blocchi di roccia. Dall'andamento della linea nell'immagine si capisce perché, di fatto, solo la Sardegna non risenta particolarmente di eventi sismici.

In 2500 anni, l'Italia è stata interessata da più di **30.000 terremoti** di media e forte **intensità** superiore al IV-V grado della scala Mercalli) e da circa 560 eventi sismici di intensità uguale o superiore all'VIII grado della scala Mercalli (in media uno ogni 4 anni e mezzo). Solo nel XX secolo, ben 7 terremoti hanno avuto una magnitudo uguale o superiore a 6.5 (con effetti classificabili tra il X e XI grado Mercalli). La sismicità più elevata si concentra nella parte **centro-meridionale** della **penisola** - lungo la dorsale appenninica (Val di Magra, Mugello, Val Tiberina, Val Nerina, Aquilano, Fucino, Valle del Liri, Beneventano, Irpinia) - in Calabria e Sicilia, ed in alcune aree settentrionali, tra le quali il Friuli, parte del Veneto e la Liguria occidentale. I terremoti che hanno colpito la Penisola hanno causato **danni economici consistenti**, valutati per gli ultimi quaranta anni in circa 135 miliardi di euro, che sono stati impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento. A ciò si devono aggiungere le conseguenze non traducibili in valore economico sul patrimonio storico, artistico, monumentale.

In Italia, il rapporto tra i danni prodotti dai terremoti e l'energia rilasciata nel corso degli eventi è molto più alto rispetto a quello che si verifica normalmente in altri Paesi ad elevata sismicità, quali la California o il Giappone. Ad esempio, il terremoto del 1997 in Umbria e nelle Marche ha prodotto un quadro di danneggiamento (senza tetto: 32.000; danno economico: circa 10 miliardi di Euro) confrontabile con quello della California del 1989 (14.5 miliardi di \$ USA), malgrado fosse caratterizzato da un'energia circa 30 volte inferiore. Ciò è dovuto principalmente all'elevata densità abitativa e alla notevole fragilità del nostro patrimonio edilizio.

La **sismicità** (frequenza e forza con cui si manifestano i terremoti) è una caratteristica fisica del territorio, al pari del clima, dei rilievi montuosi e dei corsi d'acqua. Conoscendo la frequenza e l'energia (magnitudo) associate ai terremoti che caratterizzano un territorio ed attribuendo un valore di probabilità al verificarsi di un evento sismico di una certa magnitudo, in un certo intervallo di tempo, possiamo definire la sua **pericolosità sismica**. Un territorio avrà una pericolosità sismica tanto più elevata quanto più probabile sarà, a parità di intervallo di tempo considerato, il verificarsi di un terremoto di una certa magnitudo. Le conseguenze di un terremoto, tuttavia, non sono sempre gravi: molto dipende infatti, dalle caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica. Questa caratteristica, o meglio la


predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata da una scossa sismica, si definisce **vulnerabilità**. Quanto più un edificio è vulnerabile (per tipologia, progettazione inadeguata, scadente qualità dei materiali e modalità di costruzione, scarsa manutenzione), tanto maggiori saranno le conseguenze che ci si deve aspettare in seguito alle oscillazioni cui la struttura sarà sottoposta.



Infine, la maggiore o minore presenza di beni a rischio e, dunque, la conseguente possibilità di subire un danno (economico, in vite umane, ai beni culturali, ecc...), viene definita **esposizione** (di vite umane, beni economici, beni culturali). Il **rischio sismico** è determinato da una combinazione della **pericolosità**, della **vulnerabilità** e dell'**esposizione** ed è la **misura dei danni che, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione** (natura, qualità e quantità dei beni esposti), **ci si può attendere** in un dato intervallo di tempo.

In Italia, possiamo attribuire alla pericolosità sismica un livello medio-alto, per la frequenza e l'intensità dei fenomeni che si susseguono. La Penisola italiana, però, rispetto ad altri Paesi, come la California o il Giappone, nei quali la pericolosità è anche maggiore, ha una vulnerabilità molto elevata, per la notevole fragilità del suo patrimonio edilizio, nonché del sistema infrastrutturale, industriale, produttivo e delle reti dei servizi. Il terzo fattore, l'esposizione, si attesta su valori altissimi, in considerazione dell'alta densità abitativa e della presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo. In questo senso è significativo l'evento del 1997 in Umbria e Marche, che ha fortemente danneggiato circa 600 chiese e, emblematicamente, la Basilica di S. Francesco d'Assisi.

L'Italia è dunque un Paese ad elevato rischio sismico, inteso come perdite attese a seguito di un terremoto, in termini di vittime, danni alle costruzioni e conseguenti costi diretti e indiretti.



Classificazione sismica

Zona 1 - E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. Comprende 725 comuni.

Zona 2 - Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti. Comprende 2.344 comuni

Zona 3 - I Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti. Comprende 1.544 comuni.

Zona 4 - E' la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono basse. Comprende 3.488 comuni.

Nelle pagine seguenti si riportano alcuni stralci della dispensa predisposta dalla Protezione Civile con le principali azioni da evitare o da attuare in caso di grandi rischi.

L'intera dispensa (di oltre 60 pagine). può essere recuperata all'indirizzo web: www.protezionecivile.it

o in alternativa, può essere richiesta all'Ufficio Prevenzione e

Sicurezza dell'USP di Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news. Allo stesso indirizzo mail è inoltre possibile richiedere la classificazione sismica di tutti i comuni italiani, divisi per regione.

Di seguito si riporta un breve stralcio della dispensa con alcune semplici indicazioni su cosa fare durante e immediatamente dopo una scossa di terremoto.



TERREMOTI

Il rischio sismico, in una determinata area, può essere misurato dal danno che ci si può aspettare, in un intervallo di tempo stabilito, a seguito dei terremoti. Può essere espresso in termini di vittime, costo economico, danno alle costruzioni. Rischio e pericolo non sono la stessa cosa: il pericolo è rappresentato dal terremoto che può colpire una certa area (la causa); il rischio è rappresentato dalle sue possibili conseguenze, cioè dal danno che ci si può attendere (l'effetto). Nella definizione del rischio, infatti, intervengono oltre la pericolosità le caratteristiche del territorio.

RISCHIO SISMICO = TERREMOTI x EDIFICI VULNERABILI x BENI ESPOSTI

Da cosa dipende il rischio sismico?

Per definire il livello di rischio di un territorio occorre conoscere la sua sismicità, cioè quanto spesso avvengono i terremoti e quanto sono forti, ma anche il modo in cui l'uomo ha costruito le sue opere, quanti e quali sono i beni esposti, quanto densamente è popolato. Infatti, a parità di frequenza e di intensità dei terremoti, il rischio è nullo laddove non esistono edifici, beni esposti, popolazione; mentre aree densamente popolate, o caratterizzate da costruzioni poco resistenti allo scuotimento di un'onda sismica, presentano un rischio elevato.



Come ci si difende dai terremoti?

I terremoti non si possono evitare. L'unica arma per la riduzione del rischio sismico è la prevenzione, che comprende: fare una completa classificazione sismica dei Comuni; costruire seguendo



precise norme tecniche antisismiche; adottare comportamenti corretti e realizzare piani di emergenza comunali necessari per organizzare un tempestivo soccorso alla popolazione colpita.

I maggiori terremoti italiani del XX secolo

Data	Area epicentrale	Intensità	Magnitudo
8 settembre 1905	Calabria	X	7.1
28 dicembre 1908	Reggio C. – Messina	XI	7.2
7 giugno 1910	Irpinia	IX	5.9
13 gennaio 1915	Marsica	XI	7.0
29 giugno 1919	Mugello	IX	6.2
7 settembre 1920	Garfagnana	X	6.5
23 luglio 1930	Irpinia	X	6.7
21 agosto 1962	Irpinia	IX	6.2
15 gennaio 1968	Belice	X	6.2
6 maggio 1976	Friuli	IX-X	6.5
23 novembre 1980	Irpinia	IX-X	6.9
26 settembre 1997	Umbria-Marche	IX	5.8

Cosa è la classificazione sismica

Sulla base della frequenza ed intensità dei terremoti del passato, interpretati alla luce delle moderne tecniche di analisi della pericolosità, tutto il territorio italiano è stato classificato in quattro zone sismiche che prevedono l'applicazione di livelli crescenti di azioni da considerare per la progettazione delle costruzioni (massime per la Zona 1). La classificazione del territorio è iniziata nel 1909 ed è stata aggiornata numerose volte fino all'attuale, disposta nel 2003, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Come si può conoscere la zonazione sismica del proprio Comune

L'adozione della classificazione sismica del territorio spetta per legge alle Regioni. Ciascuna Regione, partendo dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (n. 3274/03), ha elaborato propri elenchi dei Comuni con l'attribuzione puntuale ad una delle quattro zone sismiche. Si



Zona 1 → È la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. Comprende 716 Comuni

Zona 2 → Nei Comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti. Comprende 2.324 Comuni

Zona 3 → I Comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti. Comprende 1.634 Comuni

Zona 4 → È la meno pericolosa. Nei Comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono basse. Comprende 3.427 Comuni


può prendere visione della classificazione sismica del Comune dove si vive, consultando il sito www.protezione.civile.it. Nei Comuni classificati sismici, chiunque costruisca una nuova abitazione o intervenga su una già esistente è obbligato a rispettare la normativa antisismica, cioè criteri particolari di progettazione e realizzazione degli edifici.

COSA FARE...

prima del terremoto



INFORMATI SULLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL COMUNE IN CUI RISIEDI → Devi sapere quali norme adottare per le costruzioni, a chi fare riferimento e quali misure sono previste in caso di emergenza



INFORMATI SU DOVE SI TROVANO E SU COME SI CHIUDONO I RUBINETTI DI GAS, ACQUA E GLI INTERRUTTORI DELLA LUCE → Tali impianti potrebbero subire danni durante il terremoto



EVITA DI TENERE GLI OGGETTI PESANTI SU MENSOLE E SCAFFALI PARTICOLARMENTE ALTI → Fissa al muro gli arredi più pesanti perché potrebbero caderti addosso



TIENI IN CASA UNA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO... → una torcia elettrica, una radio a pile, un estintore ed assicurati che ogni componente della famiglia sappia dove sono riposti

durante il terremoto



SE SEI IN LUOGO CHIUSO CERCA RIPARO NEL VANO DI UNA PORTA... → inserita in un muro portante (quelli più spessi) o sotto una trave perché ti può proteggere da eventuali crolli



RIPARATI SOTTO UN TAVOLO → È pericoloso stare vicino a mobili, oggetti pesanti e vetri che potrebbero caderti addosso



NON PRECIPITARTI VERSO LE SCALE E NON USARE L'ASCENSORE → Talvolta le scale sono la parte più debole dell'edificio e l'ascensore può bloccarsi e impedirti di uscire



SE SEI IN AUTO, NON SOSTARE IN PROSSIMITÀ DI PONTI, DI TERRENI FRANOSI O DI SPIAGGE → Potrebbero lesionarsi o crollare o essere investiti da onde di tsunami

prima del terremoto



A SCUOLA O SUL LUOGO DI LAVORO INFORMATI SE È STATO PREDISPOSTO UN PIANO DI EMERGENZA → Perché seguendo le istruzioni puoi collaborare alla gestione dell'emergenza

durante il terremoto



SE SEI ALL'APERTO, ALLONTANATI DA COSTRUZIONI E LINEE ELETTRICHE → Potrebbero crollare

dopo il terremoto



ASSICURATI DELLO STATO DI SALUTE DELLE PERSONE ATTORNO A TE → Così aiuti chi si trova in difficoltà ed agevoli l'opera di soccorso



STA' LONTANO DA IMPIANTI INDUSTRIALI E LINEE ELETTRICHE → È possibile che si verifichino incidenti



NON CERCARE DI MUOVERE PERSONE FERITE GRAVEMENTE → Potresti aggravare le loro condizioni



STA' LONTANO DAI BORDI DEI LAGHI E DALLE SPIAGGE MARINE → Si possono verificare onde di tsunami



ESCI CON PRUDENZA INDOSSANDO LE SCARPE → In strada potresti ferirti con vetri rotti e calcinacci



EVITA DI ANDARE IN GIRO A CURIOSARE... → e raggiungi le aree di attesa individuate dal piano di emergenza comunale perché bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli



RAGGIUNGI UNO SPAZIO APERTO, LONTANO DA EDIFICI E DA STRUTTURE PERICOLANTI → Potrebbero caderti addosso



EVITA DI USARE IL TELEFONO E L'AUTOMOBILE → È necessario lasciare le linee telefoniche e le strade libere per non intralciare i soccorsi

TITOLI DIDATTICI PER RSPP-ASPP

Quali sono i titoli didattici che devono essere posseduti dai Responsabili e dagli Addetti ai SPP?

Il D. Lgs. 81/2008 ha in gran parte ripreso le indicazioni previste dal D. Lgs. 195/03 e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 29 gennaio 2006, integrandolo con alcune delle indicazioni presenti nel precedente Regolamento attuativo per le scuole (il D.M. 382/98).

Riepilogando, l'attuale quadro normativo prevede che per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio previsto, cioè del diploma di istruzione secondaria superiore,

dimostrino di aver svolto la funzione di RSPP o di ASPP, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, purché siano in regola con la partecipazione ai corsi previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza di parte dei corsi di formazione previsti dall'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono infine tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nel suddetto accordo Stato-Regioni.

Di recente la Direzione Generale per l'Università del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dietro indicazioni fornite dal Consiglio Universitario Nazionale, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla corrispondenza tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria ed in Architettura e le lauree di cui alle classi 4, 8, 9 e 10, di cui al dal D. M. 4/8/2000, indicate nel comma 5 dell'art. 32 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione (Moduli A e B) prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni.

A seguito, quindi, del parere di corrispondenza espresso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca gli ingegneri ed architetti vecchio ordinamento sono pertanto esonerati dalla frequenza dei moduli A e B per RSPP e ASPP indicati nell'accordo del 26/1/2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ma per poter svolgere l'attività di RSPP in qualunque azienda appartenente ai vari macrosettori dovranno comunque frequentare il Modulo C di cui al citato Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006.

Il punto 8 dell'articolo 32 del D. Lgs n 81/2008 prevede che nelle istituzioni scolastiche il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti previsti e che si dichiara a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti previsti e che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

In assenza di detto personale il punto 9 dell'art. 32 prevede che gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

Queste ultime indicazioni sono di fatto riprese dal Regolamento n. 382/98 che già consentiva al dirigente scolastico di potersi avvalere, per la funzione di RSPP, di personale esterno all'istituzione scolastica.

MODIFICHE AL TESTO UNICO

Su proposta del Presidente del Consiglio

e dei Ministri del lavoro, salute e politiche sociali, delle infrastrutture e dello sviluppo economico lo scorso 27 marzo il governo ha approvato lo schema di decreto correttivo del Testo Unico della Sicurezza che prevede numerose e sostanziali modifiche alla disciplina della sicurezza sul lavoro disegnata neanche un anno fa dal D. Lgs. n. 81/2008.

Non si tratta naturalmente di un provvedimento definitivo ma di una bozza di revisione e modifica del D Lgs 81/08 che dovrà essere discussa dalle parti sociali, dalla Conferenza Stato Regioni e dalle Commissioni parlamentari prima di poter essere adottata dal Governo.

La complessità del lavoro effettuato sta in questi numeri: ben 170 articoli rivisitano altrettanti articoli del TU, correggendo e/o integrando quanto disposto dalla precedente norma (senza parlare delle modifiche apportate agli allegati).

L'analisi delle principali modifiche presenti nel provvedimento approvato dal governo ci consente di individuare le principali novità previste: ad esempio, la semplificazione formale di alcuni documenti (vedi documento di valutazione dei rischi) ed una razionalizzazione delle sanzioni penali ed amministrative a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

In prospettiva la bozza di modifica prevede un deciso aumento del ruolo degli organismi paritetici ed un potenziamento del ruolo degli enti bilaterali.

Vi è inoltre una sostanziale revisione del TU tesa a risolvere le difficoltà operative presenti nel D. Lgs. 81/2008 ed a correggere alcuni errori materiali, di trascrizioni e di rinvii errati a collegamenti o ad altre norme.

Ed infine, nella presentazione del documento, il ministro Sacconi si è soffermato molto su un punto che da sempre gli sta a cuore: il tentativo di passare dall'approccio formale delle regole al conseguimento degli obiettivi.

Rispetto al libretto del cittadino, previsto dal D. Lgs. 276/03 e citato all'art. 32 del TU per indicare dove registrare le

competenze acquisite dai componenti il SPP, la bozza approvata prevede che verrà adottato “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”.

Di fatto è un rimando ad un chiarimento da parte della Conferenza Stato-regioni che unifichi la materia, visto che fino ad oggi le regioni si sono mosse in ordine sparso.

Agli organismi paritetici il documento approvato dà più possibilità di svolgimento di attività formative e l'utilizzo di specifici fondi.

Modifiche dovrebbero riguardare anche la comunicazione del nominativo dei RLS all'INAIL, da effettuarsi non più annualmente ma solo al momento della elezione o in caso di modifica.

Il documento approvato potenzia inoltre il ruolo dell'INAIL, in particolare nel servizio dedicato alla riabilitazione delle vittime degli infortuni. Si tratta di uno sforzo teso a seguire i lavoratori infortunati e le loro famiglie nel doloroso cammino che segue a un infortunio invalidante, anche con collaborazioni con il SSN tese ad accelerare l'iter delle pratiche e diminuire i contenziosi.

Una grande attenzione è stata riconosciuta alla formazione della sicurezza sul lavoro, ritenuta pilastro fondamentale ed in grado di prevenire gli incidenti di natura comportamentale e di consentire ai lavoratori di comprendere e fronteggiare anche deprecabili situazioni di gravi ed evidenti carenze in materia di sicurezza.

Chi desidera ricevere la bozza del documento approvato dal governo richiederla all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

STUDENTI E PC DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI

Sulla rivista “La Medicina del lavoro” è stato di recente pubblicato uno studio dei proff. Lo Russo, Bruno e L'Abbate, delle Università degli Studi di Bari e di Foggia,

sui disturbi muscolo-scheletrici in studenti universitari che utilizzano il computer.

Di seguito riportiamo un riassunto del loro interessante lavoro.

“Abbiamo condotto un'indagine di tipo trasversale per (...) stimare la prevalenza di sintomi muscolo-scheletrici in una popolazione di studenti universitari che utilizza il computer quotidianamente (...) indagare l'entità dell'esposizione a fattori ergonomici ed organizzativi correlati all'uso del PC in momenti differenti del percorso formativo universitario (...) valutare negli studenti il livello di conoscenze ergonomiche relative all'utilizzo del videoterminale e la percezione dei rischi per la salute connessi a tale attività. A 183 studenti, che frequentavano le lezioni del secondo e del quarto anno della Facoltà di Architettura, è stato distribuito un questionario che raccoglieva informazioni su caratteristiche individuali, fattori correlati all'uso del computer e presenza di sintomi muscolo-scheletrici nel mese precedente. Sono state inoltre rilevate informazioni sugli aspetti ergonomici della postazione di lavoro utilizzata e sul livello di conoscenze circa l'ergonomia del videoterminale. Il tempo complessivo di utilizzo giornaliero del PC, la durata media di utilizzo continuativo e la proporzione di utilizzo del mouse sono risultati significativamente maggiori nel gruppo degli studenti del quarto anno. Il distretto maggiormente interessato dai sintomi muscolo-scheletrici è risultato essere il collo (69%), seguito dal segmento polso/mano (53%), spalla (49%) e braccio (8%).

Gli studenti del quarto anno hanno riportato prevalenze maggiori per tutti i distretti, con differenze significative per i disturbi a carico di collo e polso/mano. Nella nostra indagine abbiamo riscontrato alte prevalenze di sintomi muscolo-scheletrici in studenti universitari che utilizzano il computer giornalmente per lunghi periodi. La prevalenza dei disturbi tende ad aumentare col progredire del corso di studi, di pari passo con l'intensificazione dell'utilizzo del

computer. Inoltre, abbiamo riscontrato uno scarso livello di conoscenze riguardo l'ergonomia del videoterminale ed una scarsa percezione dei rischi per la salute connessi a tale attività. I dati da noi riscontrati suggeriscono la necessità di interventi formativi che contribuiscano a prevenire l'insorgenza di problemi di salute di natura occupazionale in un momento precoce, prima ancora che gli studenti, futuri professionisti, facciano il loro ingresso nel mondo del lavoro”.

SICUREZZA SCUOLA E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Sulla rivista “Dirigere la scuola” è stato recentemente pubblicato un articolo a cura dell'ing. Paolo Pieri, responsabile del SPP in alcune istituzioni scolastiche. Nell'articolo sono illustrati **gli obblighi normativi per la gestione in sicurezza degli allievi diversamente abili presenti nelle scuole, le modalità di valutazione dei rischi, le linee guida e le procedure.**

Si tratta di un interessante articolo che si prefigge non solo di elencare le principali normative che devono guidare le azioni del dirigente scolastico e di tutte le figure impegnate nella gestione dell'alunno disabile, ma anche di fornire strumenti operativi che consentano di approntare corrette e idonee procedure.

È questo un aspetto molto sentito all'interno delle istituzioni scolastiche giacché la presenza sempre più diffusa di allievi diversamente abili costringe ad una sostanziale revisione dell'ambiente di lavoro scolastico sia dal punto di vista strutturale ed impiantistico che procedurale e gestionale.

La complessità delle operazioni da effettuare per mettere in sicurezza un ambiente scolastico in presenza di alunni disabili si scontra con la difficoltà di far interagire due autonomi soggetti: l'ente proprietario dell'edificio scolastico (per la scuola dell'infanzia, primaria e media inferiore, il Comune, mentre per la scuola media superiore la Provincia) e il

dirigente scolastico in quanto datore di lavoro

Al dirigente scolastico e al SPP il compito di individuare le caratteristiche degli allievi diversamente abili presenti nella scuola, le esigenze didattiche degli allievi diversamente abili, i locali che devono frequentare e le relative problematiche di accompagnamento.

Altri aspetti riguardano il numero e la tipologia di docenti di sostegno e il relativo orario, il numero di accompagnatori necessario a coprire l'intero orario scolastico dell'allievo diversamente abile nei casi di emergenza, l'adeguamento del piano di emergenza e delle esercitazioni periodiche in funzione della presenza degli allievi diversamente abili, la necessità di individuare il “luogo sicuro” ove accompagnare immediatamente i diversamente abili in caso di emergenza; la necessità di adeguare la segnaletica e le procedure comportamentali in funzione della presenza degli allievi diversamente abili; la formazione del personale dedicato al sostegno e all'accompagnamento;

Come è ovvio la progettazione di tutte le precedenti azioni andrà condivisa con i lavoratori ed i loro rappresentanti per la sicurezza. Auspicabile sarà inoltre il coinvolgimento (quando la loro età lo consente) dei ragazzi e delle ragazze disabili o comunque delle loro famiglie al fine di poter progettare la migliore organizzazione possibile degli ambienti e delle procedure da attuare in caso di necessità.

È possibile richiedere all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli copia dell'articolo predisposto dall'Ing. Pieri inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

DISPENSA INAIL PER RLS

L'INAIL ha reso disponibile sul proprio sito una pubblicazione destinata alla formazione degli RLS di tutti i comparti. La dispensa, realizzata da Silvia Maria

Squarcina, *Responsabile Processo Prevenzione Sede INAIL di Parma e da Giovanna Ricupero, Professionista Con.T.A.R.P. Emilia Romagna*, è destinata ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di tutti i comparti, ed elenca le principali novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008, le tipologie di RLS, le valutazioni dei rischi e il DUVRI.

Particolare attenzione viene data allo specifico ruolo e ai compiti svolti dal RLS nel complesso organizzativo della prevenzione, a secondo che egli sia Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale, o Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o di comparto o infine Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

Si tratta, come viene chiarito nella dispensa, di tre figure con identiche funzioni, ma con diverse competenze e modalità di elezione.

Tra i principali argomenti trattati dalla dispensa INAIL (24 pagine in formato .pdf pari a 1,12 MB), sono inoltre elencate le disposizioni generali del D.Lgs. 81/2008, il documento di valutazione dei rischi, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, le novità e le caratteristiche del ruolo del RLS, le attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la formazione del rappresentante dei lavoratori e la riunione periodica.

È possibile mettere a disposizione del rappresentante dei lavoratori l'interessante dispensa scaricandola dal sito internet dell'INAIL (www.inail.it).

È anche possibile richiederla all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

INIZIATIVE PER LA SCUOLA DEI MAESTRI DEL LAVORO

(continua da pag. 1)

la circ. prot. n. 5413/U inviata il 30 Marzo us dalla Direzione Scolastica Regionale per la Campania a tutte le scuole campane. Gli incontri, del tutto gratuiti, si terranno sul territorio regionale della Campania secondo programmi, modalità

e tempi da concordare con le istituzioni scolastiche.

Chi è interessato a ricevere la suddetta circolare può richiederla all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, all'indirizzo e-mail indicato nell'ultima pagina della news.

FORMAZIONE LAVORATORI SCUOLA

Nella precedente news abbiamo messo a disposizione delle Istituzioni scolastiche i programmi formativi (di livello base ed avanzato, ed aggiornati ai contenuti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, specifici per i lavoratori della scuola), predisposti dall'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli.

Si tratta di percorsi formativi che tengono conto delle conoscenze pregresse e che individuano argomenti, tempistica e metodologie didattiche finalizzati ad una corretta formazione dei lavoratori.

I programmi formativi, predisposti dall'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, sono stati accolti dagli addetti ai lavori con particolare interesse.

Al fine di interferire il meno possibile con le attività didattiche la programmazione dei percorsi formativi può essere prevista sia alla fine dell'anno scolastico (durante i periodi in cui non sono previsti adempimenti specifici, ad esempio scrutini, esami, ecc.) e sia ai primi di settembre, prima dell'inizio delle attività didattiche (e in entrambi i periodi è possibile svolgere detta formazione anche di mattina, non essendoci lezioni in corso).

Chi è interessato a ricevere copia dei programmi formativi predisposti dall'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli può farne richiesta inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

Per contatti:

**Ufficio Prevenzione e Sicurezza
Ufficio Scolastico Provinciale di
Napoli**

tel. 081 5576296

mail: peppe.esposito.na@istruzione.it